

Come regolarizzare gli errori commessi in dichiarazione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2025

Scopri di più

Il nostro ordinamento consente al contribuente di **emendare le dichiarazioni originariamente presentate**, inserendo dei **nuovi elementi rispetto a quelli già in precedenza portati a conoscenza all'Agenzia delle entrate**.

Infatti, in un'ottica di **cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti**, la possibilità di integrare la dichiarazione già presentata, abbinata all'istituto del ravvedimento operoso, assolve alla funzione di **consentire la regolarizzazione spontanea di omissioni ed errori**.

La **nuova dichiarazione**, redatta utilizzando i medesimi prestampati ministeriali, **sostituisce quella precedentemente presentata**, con il fine di porre rimedio agli errori formali ovvero di sanare gli errori sostanziali che incidono sulla **determinazione delle imposte dovute**.

In particolare, il nuovo invio può **correggere o integrare dei dati conoscitivi** che non influenzano la determinazione dell'imposta liquidata, oppure influire **sulla determinazione della base imponibile e**, di conseguenza, **dell'imposta**.

L'istituto della **dichiarazione integrativa** è regolato dall'[articolo 2, commi 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. 322/1998](#), in merito alle **dichiarazioni relative alle imposte sul reddito, all'Irap e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta**.

Nel dettaglio, il [comma 8](#), dell'articolo 2 citato, afferma: *“Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1998, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.*

600".

Ai fini della presentazione di tale dichiarazione occorre, all'interno del **frontespizio del modello Redditi PF 2024**, indicare, nella casella denominata **"Dichiarazione integrativa"**:

- il **codice 1**, nell'ipotesi stabilita dalla disposizione testé riportata, per **presentazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda **rettificare la dichiarazione a seguito di comunicazioni inviate da parte dell'Agenzia delle entrate**.

Di seguito, il comma 8-ter, dell'articolo 2 citato, afferma: *"Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per **modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione**, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante **dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione"*.

Ne deriva che la casella successiva, e denominata **"Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)"**, deve essere barrata unicamente in caso di **presentazione di una dichiarazione integrativa**, entro i 120 giorni successivi alla scadenza di presentazione, **al fine di modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione.

Presupposto affinché possa essere inviata una dichiarazione integrativa e? **l'esistenza di una dichiarazione validamente presentata**.

Si ricorda che la dichiarazione e? **considerata valida** se e?:

- **tempestiva**, ossia presentata nei termini di Legge o, comunque, non oltre 90 giorni dal termine di previsto dalla Legge;
- **redatta utilizzando prestampati conformi** ai modelli approvati annualmente dall'Amministrazione finanziaria;
- **sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale**.